

STUDI DI STORIA MEDIOEVALE  
E DI DIPLOMATICA

PUBBLICATI A CURA  
DELL'ISTITUTO DI STORIA MEDIOEVALE E MODERNA  
E DELL'ISTITUTO DI PALEOGRAFIA E DIPLOMATICA

3

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO

1978

# *Intorno ad una possibile valutazione giuridico-diplomatica del documento inquisitorio*

di SERGIO ABBIATI

Due annotazioni, *in limine*. Questa, anzitutto: che l'analisi diplomatica di un documento inquisitorio del Cinquecento non risulta essere stata, a tutt'oggi, compiuta, vuoi per la relativa loro scarsità, ma soprattutto perché la diplomazia, da sempre considerata parte della medievistica, ha avuto una sua applicazione eminentemente su documenti di epoca medievale.

Noi riteniamo, al contrario, che la diplomazia non può e non deve restare estranea ai nuovi interessi della ricerca storica, sempre più volti allo studio di documenti moderni, recenti e, talora, anche recentissimi, ma deve essere ad essi estesa, pur con i necessari adattamenti.

Inoltre, che nel condurre innanzi questo lavoro, ripensamento di quella che fu la tesi di laurea, ci si è presentata, ma già allora, in sede di tesi, una duplice possibilità: basarci sulla vasta e secolare manualistica redatta appositamente « ad usum inquisitorum »; oppure fondare la ricerca sulle basi dei soli verbali inquisitori.

Di fronte e contro al bivio (le « due vie », sì abitudinarie nella memoria e nell'uso, da apparire tralaticie e come consuete, ormai), si è preferito scavalcare a piè pari siffatto dilemma, andando a pescare, nel ricco fondo inquisitorio modenese<sup>1</sup>, documenti processuali riguardanti gli anni 1518-1520 ed attestanti la presenza di un personaggio che fu, a' tempi suoi, demonologo e teologo illustre, nonché sottile conoscitore dei complessi meccanismi inquisitori<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> La parte di gran lunga dominante il fondo Inquisizione dell'Archivio di Stato di Modena è, per l'appunto, quella dei processi inquisitori conservati sotto la dicitura « Inquisizione di Modena e Reggio. Processi »: su un totale di 156 buste, il fondo processi comprende ben 117 buste (2-118) disposte cronologicamente (dal 1489 al 1784). Sulla genesi di tale fondo, che entrò a far parte, non appena soppressa l'Inquisizione, dell'Archivio Segreto Estense, vedi *Archivio Segreto Estense, sezione « Casa e Stato »*. *Inventario* (Ministero dell'Interno, Pubblicazioni degli Archivi di Stato, XIII), Roma, 1953, introduzione di F. Valenti. I processi esaminati e a cui faremo riferimento sono tratti tutti dalla busta n. 2, fasc. 2.

<sup>2</sup> Trattasi del pisano Bartolomeo Spina (1474 c.-1546), autore di numerosi trattati teologici e di una famosa *Quaestio de strigibus* (Venezia, 1523). Discepolo

Da un lato abbiamo così tenute ferme le indicazioni offerteci dai manuali, dall'altro ne abbiamo vista l'applicazione pratica; in somma, per dirla in breve: teoria e prassi inquisitorie all'opera nel primo Cinquecento modenese, che è poi lo stesso che dire, come ben si vedrà, italiano.

Ma veniamo senz'altro alle fonti della dottrina inquisitoria, tanto numerose e vaste da meritare che si abbiano a spendere, intorno ad esse, due parole.

A partire dal breve ed adespoto *Processus inquisitionis*, insino ad ora uno dei più antichi manuali del Santo Uffizio, ma già racchiudente, *in nuce*, l'essenzialità della procedura e penalità inquisitorie (vi si può rinvenire il « modus citandi », la « formula interrogatorii », il « modus abiurandi et forma iurandi », etc.)<sup>3</sup>, è agevole seguire il cammino che dalle intermedie compilazioni del riminese inquisitore Ugolino Zanchini<sup>4</sup> e del parimenti inquisitore, ma francese, Bernard Gui<sup>5</sup>, approda finalmente nell'essenziale opera e di sempre indiscussa autorità (ben poco aggiungeranno i vari *mallei* o *lucernae*) di un domenicano spagnuolo: intendo il *Directorium inquisitorum* di Nicolas Eymerich (1320-1399), il quale molto si giovò dei lavori dei colleghi che lo precedettero: Zanchini e Gui, massimamente; nonché delle disposizioni pontificali e, in

---

del teologo e demonologo Silvestro Mazzolini, meglio noto col nome di Prierias (1460-1523), fu chiamato da Paolo III a ricoprire la carica di Maestro del Sacro Palazzo e fu suo teologo di fiducia nella prima fase del Concilio Tridentino. Su di lui, essenzialmente, J. QUÉTIF - J. ECHARD, *Scriptores Ordinis Praedicatorum*, Parigi, t. II (1721), pp. 126-128. Per una più attenta analisi del personaggio, particolarmente in rapporto con il mondo della stregoneria popolare, si rimanda al nostro *A proposito di taluni processi inquisitori modenesi del primo Cinquecento*, di prossima pubblicazione nel « Bollettino di studi valdesi », e alla bibliografia ivi contenuta.

<sup>3</sup> Scoperto dal domenicano Francesco Balme nella biblioteca dell'Università di Madrid e pubblicato da AD. TARDIF nella « Nouvelle Revue Historique de droit français et étranger », Parigi, 1883, pp. 670-678, fu composto, con buona probabilità, nel 1244, recando la prima formola la seguente data: « Datum Narbone, XII Kal. novembris, anno Domini 1244 ».

<sup>4</sup> U. ZANCHINI, *Tractatus de haereticis*, Roma, 1579 (con aggiunte di Camillo Campeggi, inquisitore generale di Ferrara). Lo Zanchini collaborò con l'Inquisizione dal 1302 al 1340.

<sup>5</sup> B. GUI (Bernardo di Guido), *Practica Inquisitionis Heretice pravitatis*, cur. C. Douais, Parigi, 1886. La *Practica* fu composta intorno al 1320: l'autore fu inquisitore dal 1307 al 1324 e morì nel 1331.

modo tutto particolare, delle recenti costituzioni di Giovanni XXII <sup>6</sup>.

E' opera, per tanto, di vaste dimensioni e di ambiziosi progetti: creare una *summa* inquisitoria (così come v'era una *summa* teologica) in cui ogni menomo particolare avesse una sua trattazione. L'intento riuscì: a tal segno che è onestamente possibile sostenere l'insorgere di una cristallizzazione — anteriormente alla ristrutturazione tridentina (ma anch'essa fu più di forme esteriori che non di intima sostanza) — a partire (si badi bene!) dalla divulgazione dell'opera stessa, vale a dire dalla seconda metà del XIV secolo.

Quanto, poi, agli altri manuali di cui s'è fatto largo uso, un cenno, ché non agevolmente molti di essi potrebbero passare sotto silenzio: il celeberrimo *Malleus maleficarum* di J. Sprenger e H. Institor <sup>7</sup>; la *Lucerna inquisitorum* di Bernardo da Como <sup>8</sup>; il *Repertorium inquisitorium* <sup>9</sup>; l'*Opus iudiciale inquisitorum* del piacentino Umberto Locati <sup>10</sup>; il *Sacro arsenale* dell'inquisitore bolognese Eliseo Masini <sup>11</sup>; il *De officio sanctissimae Inquisitionis* dell'inquisitore cremonese Cesare Carena <sup>12</sup>;

---

<sup>6</sup> L'edizione cui faremo costante riferimento è quella romana del 1585 curata dal famoso giureconsulto e teologo spagnolo Francesco Pegna, il quale l'ha corredata di un vasto apparato di note e ha fatto poi seguire ad essa l'utile raccolta delle *Litterae Apostolicae diversorum romanorum pontificum* (da Innocenzo III a Gregorio XIII) riguardanti il Santo Uffizio. Il *Directorium*, composto nel 1376, è diviso in tre parti (divisione che diverrà poi usuale): la prima riguarda la fede cristiana; la seconda, prosiegua della prima, le posizioni di papi, concili ed imperatori riguardo a eretici, maghi, ebrei, etc.; la terza (per noi di estrema importanza) si interessa della procedura inquisitoria: che cosa si intende per processo per eresia; come condurlo; come portarlo a termine. Seguono, da ultimo, centotrentuno questioni di varia natura, ampliamento di regole già prima fornite dall'autore.

<sup>7</sup> Per il *Malleus* abbiamo seguito una edizione s.l. e s.d. [ma Lione, Louis Martin, tra 1511-1516]. La parte procedurale è la terza.

<sup>8</sup> *Lucerna inquisitorum haereticae pravitatis*, cur. F. Pegna, Roma, 1584. Le voci sono disposte in ordine alfabetico.

<sup>9</sup> *Repertorium inquisitorium*, cur. Q. Mandosio e P. Vendramin, Venezia, 1588. Il trattato è dell'ordine della *Lucerna*, ma adespoto, se pure di un inquisitore valenzano. La data di composizione pare aggirarsi intorno al 1484.

<sup>10</sup> Si è seguita l'edizione romana del 1570. Anche questo trattato dispone la materia in ordine alfabetico.

<sup>11</sup> E. MASINI, *Sacro arsenale ovvero pratica dell'ufficio della Santa Inquisizione* (con regole del P. Inquisitore T. Menghini e annotazioni di G. Pasqualone), Roma e Bologna, 1716.

<sup>12</sup> C. CARENA, *De officio sanctissimae Inquisitionis* (seguono la *Praxis Inquisitorium* del PEGNA; le *15 quaestiones* di GUI FOULQUOIS (Clemente IV); e finalmente il *Tractatus de strigibus*) Lione, 1669. Il *De strigibus* citato non è altro che

le *Disquisitiones magicae* del gesuita spagnolo Del Rio<sup>13</sup>, tanto per arrischiare alcuni nomi; nel campo della giurisprudenza civile particolarmente il *De maleficiis* dell'aretino Angelo Gambiglioni<sup>14</sup> e il *De haeresi* di Prospero Farinaccio<sup>15</sup>. Degli altri renderanno conto le note.

E' noto come la Chiesa, seguendo in ciò l'influsso del riscoperto diritto romano<sup>16</sup>, abbia distinto, nelle cause penali, a partire dai primi anni del XIII secolo e precisamente dal IV Lateranense (1215), tre modi per procedere: il processo di accusa (*accusatio*); di denuncia (*denunciatio*); di inquisizione (*inquisitio*)<sup>17</sup>.

Il tipo del processo accusatorio ha per noi marginale importanza perché sempre sconsigliato — data la sua pericolosità — dai teorici dell'Inquisizione<sup>18</sup>, tanto che al tempo dell'inquisitore domenicano Ma-

---

la famosa « *Instructio pro formandis processibus in causis strigum* » di larga circolazione dapprima manoscritta, con la quale la Chiesa rivedeva il proprio atteggiamento riguardo alla stregoneria. Su di essa, G. BONOMO, *Caccia alle streghe*, Palermo, 1959, pp. 294-300 e C. GINZBURG, *I benandanti. Ricerche sulla stregoneria e sui culti agrari tra Cinquecento e Seicento*, Torino, 1972, pp. 177-178 e nota 2. Alla circolazione manoscritta ricordata dal GINZBURG, *op. cit.*, p. 177, nota 2, potremmo aggiungere il ms. secentesco cartaceo, *Prattica di procedere nelle cause del Santo Ufficio della Biblioteca Civica di Bergamo*, α 8 13, ff. 72 r - 81 r.

<sup>13</sup> M.A. DEL RIO, *Disquisitionum magicarum libri sex*, Lione, 1608 (I ed., Lovanio, 1599-1600). La parte procedurale e pratica è negli ultimi due libri, ma particolarmente nel quinto (*De officio iudicum*).

<sup>14</sup> A. GAMBIGLIONI (l'Aretino), *De maleficiis tractatus. De inquirendis animadvertendisque criminibus*, Venezia, 1598.

<sup>15</sup> P. FARINACCIO, *Tractatus de haeresi*, Roma, 1616.

<sup>16</sup> Per l'influenza del diritto romano — riconoscibile del resto fin nella terminologia — e contrariamente ai germanisti, si veda soprattutto G. SALVIOLI, *Storia della procedura civile e criminale*, in *Storia del diritto italiano*, pubblicata sotto la direzione di Pasquale Del Giudice, III, parte I (1925), p. 276.

<sup>17</sup> Per tutta la parte procedurale, un'ampia trattazione nell'ormai classica opera dello storico liberale americano H. CH. LEA, *The History of the Inquisition of the Middle Ages*, 3 voll., New York, 1887 (da noi consultata nella versione francese di S. REINACH, *Histoire de l'Inquisition au Moyen Age*, 3 voll., Parigi, 1900-1902): particolarmente, del vol. primo, i capp. 7-14. Si vedano anche i più recenti lavori di C. DELLA VENERIA, *L'Inquisizione medioevale ed il processo inquisitorio*, Milano, 1939; e di P. FIORELLI, *La tortura giudiziaria nel diritto comune*, 2 voll., Milano, 1953-1954.

<sup>18</sup> J. SPRENGER, *Malleus malef.*, cit., P. III, q. I: « primum modum procedendi iudex non libenter admittat » sia perché non « est in causa dei usitatus: nec etiam in causa maleficarum » sia perché « est accusanti multum periculosus propter penam talionis, qua plecteretur ubi in probatione deficeret ». Un'ampia analisi della voce in *Repertorium inq.*, cit., s.v., pp. 15-27; per la prassi, inoltre, S. PRIERIAS, *De strigimagerum daemonumque mirandis libri tres*, Roma, 1575, l. III, cap. II, n. 3, p. 223.

sini (XVII sec.) tende a confondersi col processo per denuncia<sup>39</sup>: l'*actor* (accusatore) deve in un *libellus* (scritto d'accusa), dato un determinato lasso di tempo (*terminus ad dandum libellum*), dimostrare la validità delle accuse sue, pena la legge del taglione<sup>20</sup>.

Essenziali, al contrario, furono sempre, nel tribunale inquisitorio, i due procedimenti per denuncia e per inquisizione.

Procedimento per denuncia (definizione): « denunciatio est delatio criminis sine inscriptione ad competentem iudicem ad poenitentiam peragendam vel aliam legitimam poenam imponendam, vel ad utrumque »<sup>21</sup>.

Questo modo di procedere « frequentissimus est in S. Officio quia denunciati non est ita periculosus, cum non subeat onus in se probandi delictum, qui denunciat, sed Iudici omne onus remittat »<sup>22</sup>. La denuncia, che libera così dall'obbligo della prova il denunciante, può essere scritta od esposta verbalmente « coram duabus religiosis et honestis personis »<sup>23</sup> ed è bastevole indizio « ad inquirendum, et cum fama sufficit ad torturam; facta denunciatione Inquisitor procedit ex officio »<sup>24</sup>.

---

<sup>19</sup> E. MASINI, *Sacro arsenale*, cit., P. II, p. 13, dice il processo « per via d'accusa » da tralasciarsi « sì perché rare volte occorre, sì anco perché è quasi il medesimo, che questo per via di denontia ».

<sup>20</sup> Per una definizione tratta dalla civilistica, già il glossatore dugentesco Azzone nella *Summa Codicis* aveva annotato: « accusare est aliquem in libello reum criminis deferre, vel facere ad vindictam » (AZONIS, *Summa Codicis, De his qui accusare non possunt* (C. 9,1), n. 1, in *Summa locuples iuris civilis thesaurus*, Venezia, 1584).

<sup>21</sup> A. DE SOUSA, *Aphorismi inquisitorum*, Bergamo, 1639, l. II, cap. IV, n. 1, p. 155. Cfr. E. DA SUSA (Ostiense), *Aurea Summa*, Venezia, 1581, tit. *de denunciati*, n. 1; N. EYMERICH, *Directorium inq.*, cit., P. III, pp. 445-446; *Repetitorium inq.*, cit., s.v., pp. 250-253; U. LOCATI, *Opus iudiciale inq.*, cit., v. *Denunciatio*, n. 1, p. 80; S. PRIERIAS, *De strigimagarum*, cit., l. III, cap. II, n. 4, pp. 224-225; P. FARINACCIO, *De haeresi*, cit., q. 185, par. 3, n. 60; E. MASINI, *Sacro arsenale*, cit., P. II, p. 13 sgg.

<sup>22</sup> C. CARENA, *De officio ss. Inq.*, cit., P. III, par. III, *De denunciati*, n. 19, p. 255.

<sup>23</sup> A. DE SOUSA, *Aphorismi inq.*, cit., l. II, cap. IV, n. 3, p. 155. Vedi inoltre N. EYMERICH, *Directorium inq.*, cit., P. III, p. 445.

<sup>24</sup> A. DE SOUSA, *Aphorismi inq.*, cit., l. II, cap. IV, nn. 6-7, p. 156. Vale la pena di ricordare le parole dell'insigne giurista Bartolo da Sassoferrato per vedere come procedeva la giurisprudenza civile. Avvenuta la denuncia *per syndicum villae*, il giudice ha due possibilità: o procedere *super denunciatione simpliciter* (in questo caso contro il *denunciator* si possono opporre tutte le eccezioni ammesse contro l'*ac-*

Procedimento per inquisizione (definizione): « inquisitio est delicti informatio, iudicis officio et autoritate facta »<sup>25</sup>, vale a dire che il giudice procede d'ufficio sulla scorta della fama o voce pubblica. Il notorio porta così alla liceità di procedere *ex inquisitione*<sup>26</sup>. L'*inquisitio*, a sua volta, può essere *generalis* o *specialis*. E' *generalis* « quando iudex in genere quaerit quis sit delicti commissi auctor vel socius »<sup>27</sup>.

Sulle orme del Gambiglioni, l'adespoto *Repertorium* ne propone poi una quadripartizione<sup>28</sup>. E' *specialis* « illa, quae fit per iudicem contra particularem personam, de cuius delicto iam curia notitiam habet »<sup>29</sup>. Perché sia valida deve poter soddisfare taluni requisiti (è necessario che si presentino, prima ancora dell'*inquisitio*, indizi, denunce, etc.; viene richiesta la fama del reato commesso; etc.)<sup>30</sup>.

---

*cusator* nel processo per accusa); oppure instaurare un processo inquisitorio (nel qual caso quelle eccezioni non sono più opponibili) (BARTOLO DA SASSOFERRATO, *In secundam Digesti Novi partem*, Lione, 1581, v. *divus*, in vers.: *ulterius quaero quid sit* (D. 48, 3, 6), n. 10). Per la civilistica, un'ampia trattazione in G. ZORDAN, *Il diritto e la procedura criminale del « Tractatus de maleficiis » di Angelo Gambiglioni*, Padova, 1976.

<sup>25</sup> A. DE SOUSA, *Aphorismi inq.*, cit., II, cap. III, n. 1, p. 152. Vedi inoltre N. EYMERICH, *Directorium inq.*, cit., P. III, p. 447; C. CARENA, *De officio ss. Inq.*, cit., P. III, par. II, *De Inquisit.*, p. 255; *Repertorium inq.*, cit., s.v., p. 462 sgg.; M. DEL RIO, *Disquisitionum magic.*, cit., I, V, cap. II, p. 367 sgg.

<sup>26</sup> Per la *fama*, si vedano in particolare A. ARETINI, *De maleficiis*, cit., n. 1, f. 93 r e *passim*; *Repertorium inq.*, cit., s.v., p. 336; U. LOCATI, *Opus iudiciale inq.*, cit., v. *Fama*, pp. 102-105 e particolarmente i nn. 1, 2, 5; B. COMENSE, *Lucerna inq.*, cit., v. *Fama*, pp. 40-41; M. DEL RIO, *Disquisitionum magic.*, I, V, cap. III, pp. 375-376. Attivamente, si può valutarne l'importanza, così come l'ereditarietà della stessa, nel processo tenuto a Modena contro Sebastiano da Nonantola (ASM, Inquisizione..., busta 2, fasc. 2. Il processo, di 4 cc., è condotto dal già ricordato Bartolomeo Spina dal 17 al 19 aprile del 1520). Sebastiano viene denunciato come stregone anche perché « tam eius mater que vocatur Maria in presenti, ut publica fama est, laborat hoc vicio, quam olim avia dicta la Ceccha et avunculus eius dictus olim domnus Marcus, cuius domni Marci magni malefici Sebastianus habuit libos » (deposizione di Ludovico Giovanni Gerardi, 18 aprile, c. 2 v).

<sup>27</sup> M. DEL RIO, *Disquisitionum magic.* cit., I, V, cap. II, p. 367.

<sup>28</sup> *Repertorium inq.*, cit., s.v., pp. 462-463. La parte ripresa dal Gambiglioni è nei ff. 3 v - 4 r, nn. 3-7 dell'*op. cit.* Si può così ancora parlare in pieno XV secolo, dell'influenza della procedura civile all'interno del diritto canonico.

<sup>29</sup> A. DE SOUSA, *Aphorismi inq.*, cit., I, II, cap. III, n. 2, p. 152.

<sup>30</sup> Un'analisi minuziosa dei requisiti cui deve soggiacere l'*inquisitio specialis*, in M. DEL RIO, *Disquisitionum magic.*, cit., I, V, cap. II, pp. 367-369. Sul crimine d'eresia e la relativa pertinenza al giudice ecclesiastico, si veda U. ZANCHINI, *De haereticis*, cit., cap. VIII, p. 37.

Se tali sono le premesse teoriche, ecco ora il tenore del documento tipo inquisitorio (procedimento per denuncia o inquisizione), tentato sulla documentazione di un inquisitore, Bartolomeo Spina, nonché sulle indicazioni dei manuali stessi.

### a) PROTOCOLLO

INVOCATIO VERBALIS: è quella caratteristica dei documenti privati: « In nomine Domini ». Ad essa fa subito seguito la data cronica: anno, giorno, mese, seguita dall'indizione <sup>31</sup>.

### b) TESTO

E' chiaramente la parte di gran lunga più importante; per solito la sua estensione abbraccia un foglio (*recto e verso*). Sostanziale è la differenza tra il processo per via di denuncia e per via d'inquisizione.

Schematizzando:

Processo per denuncia: « In nomine Domini, amen . . . In praesentia mei notarij . . . talis de tali loco comparuit . . . coram honorabili et religioso viro fratre . . . et obtulit eidem domino Inquisitori cedulam tenoris sequentis: inferatur tota. Si autem non denunciavit scripto . . . sed tantum verbo ponatur sic [è il caso più frequente]: comparuit personalmente . . . et denunciavit eidem domino Inquisitori quod talis, de tali loco, et dioecesis talis asseruit, et dixit talia contra fidem, et tenet et defendet . . . » <sup>32</sup>; ovvero: « . . . et dixit quod sciret hoc, vel quod fecerit talia noncumenta sibi vel alijs personis . . . » <sup>33</sup>.

Processo per inquisizione: « In nomine Domini, amen . . . Ad aures venerabilis et religiosi viri domini fratris talis . . . pervenit pluries, fama

---

<sup>31</sup> La trattatistica, al contrario di Bartolomeo Spina, consigliava di anteporre il giorno e di mettere poi mese ed anno: cfr. N. EYMERICH, *Directorium inq.*, cit., P. III, *De secundo modo* (ma cfr. pure il terzo, per inquisizione) *procedendi* (per denuncia), p. 446; J. SPRENGER, *Malleus malef.*, P. III, q. I; E. MASINI, *Sacro arsenale*, cit., P. II, p. 14 sgg. L'EYMERICH, ivi, inoltre ripeterebbe la data alla fine del verbale, subito dopo la data topica.

<sup>32</sup> N. EYMERICH, *Directorium inq.*, cit., P. III, p. 446.

<sup>33</sup> J. SPRENGER, *Malleus malef.*, cit., P. III, q. I. E' forse inutile ricordare che Sprenger e, con lui, tutti gli altri trattatisti, seguono alla lettera il formulario dell'Eymerich così qui, come nel processo per inquisizione e in tutta la restante procedura.



publica referente, et clamosa insinuatione perducente, quod talis de tali loco dixit, vel fecit talia contra fidem . . . »<sup>34</sup>; ovvero: « . . . dixit vel fecit talia ad maleficia pertinentia contra fidem . . . »<sup>35</sup>. L'*interrogatio testium* era articolata in due momenti che definiamo *particularis* e *generalis*.

L'*interrogatio particularis* si svolgeva in forma simile per entrambi i procedimenti partendo dal rituale del giuramento<sup>36</sup>: era forse il denunciante o colui che era chiamato a deporre, testimonia *de visu* o *de auditu* del delitto; poteva fare i nomi precisi di altri testimoni del fatto e dire il luogo ove fu compiuto, le parole che furono dette, il giorno e l'ora? L'interrogatorio che abbiamo chiamato « particolare » poteva essere ulteriormente modificato qualora, alla rilettura del testo (ma non necessariamente), il denunciante o colui che era chiamato a deporre rilevassero inesattezze o mancanze nella propria deposizione<sup>37</sup>.

*Interrogatio generalis*. Costituiva l'ultima parte del testo ed era solitamente articolata intorno ad una duplice domanda di rito: il teste veniva interrogato « super generalibus » e se « odio vel inimicitia haec dixerit »; questo secondo motivo che addivenne poi semplice formola, riposava su una considerazione assai importante, quella per cui le inimicizie mortali possono costituire eccezione ed invalidare il processo<sup>38</sup>.

### c) ESCATOCOLLO

DATA TOPICA. Gli elementi di tale data sono preceduti dal termine « actum ».

SUBSCRIPTIO:

a) dei due testimoni presenti alla stesura dell'atto (talora non vi è la loro

---

<sup>34</sup> N. EYMERICH, *Directorium inq.*, cit., P. III, p. 447.

<sup>35</sup> J. SPRENGER, *Malleus malef.*, cit., P. III, q. I.

<sup>36</sup> « Quo facto incontinenti faciet iurare ipsum denunciantem modo consueto, vel ad quatuor Dei evangelia, vel super crucem, erectis digitis tribus et duobus depressis in testimonium sancte Trinitatis et damnationem animae et corporis de dicenda veritate super denunciatis » (Ivi).

<sup>37</sup> Ne abbiamo conferma teorica (per cui vedi E. MASINI, *Sacro arsenale*, cit., P. II, p. 15) e pratica (perché riscontrata nel processo condotto da Bartolomeo Spina contro una strega, Lucia Feretta, in ASM, *Inquisizione . . .*, busta 2, fasc. 2, c. 1 v).

<sup>38</sup> S. PRIERIAS, *De strigimagarum*, cit., l. III, cap. II, n. 10, p. 227.

sottoscrizione autografa, ma la sola menzione, per mano del notaio, della loro presenza)<sup>39</sup>;

b) del notaio (che talora appone solo la propria firma, mentre il documento appare chiaramente di altra mano)<sup>40</sup>.

Dopo la denuncia e l'inquisizione (sempre, per prassi usuale, tale che il mezzo di prova testimoniale suscitato dal giudice scattasse solo dopo le denunce raccolte) il giudice procedeva all'interrogatorio del prevenuto. Se le risposte erano insoddisfacenti e se l'imputato si manteneva sulla negativa, allora si ricorreva al tristo ufficio della tortura<sup>41</sup>.

Formulario:

#### a) PROTOCOLLO

E' il medesimo di quello per denuncia ed inquisizione.

#### b) TESTO

Alla presenza dell'inquisitore (o del vicario suo, come nei processi da noi esaminati) si affiancava proceduralmente quella del vescovo, o di chi canonicamente lo rappresentava<sup>42</sup>.

---

<sup>39</sup> Un breve profilo storico sulla figura dei testimoni, in H. CH. LEA, *Histoire de l'Inquisition*, cit., I (1900), pp. 426-427.

<sup>40</sup> A proposito della figura del notaio va notato che la nomina di questi non spettava all'inquisitore e che, pertanto, doveva avvalersi di notai pubblici (cfr. N. EYMERICH, *Directorium inq.*, P. III, q. 17, p. 592). Solo più avanti, a partire dal 1561, col privilegio « Pastoralis officii cura » di Pio IV (vedilo in TH. RIPOLL - A. BREMOND, *Bullarium Ord. FF. Praed.*, Roma, t. V (1733), p. 70) si permise non solo all'inquisitore ma pure al vicario di questi di scegliere liberamente i notai, cosicché il Farinaccio potrà scrivere: « notarius in causis haereticorum eligitur ab Episcopo seu Inquisitore » (*De haeresi*, cit., q. 185, n. 10). Va inoltre notato che religiosi e chierici potevano esercitare l'ufficio del notariato purché, prima di vestire l'abito religioso, fossero stati notai oppure avessero avuto esperienza dell'ufficio di notaio: ecco così spiegata la frequentissima formola: « ego . . . notarius in saeculo ».

<sup>41</sup> Vorremmo qui, tra le varie trattazioni, ricordare privilegiatamente l'opera di P. FIORELLI, *La tortura giudiziaria nel diritto comune*, cit., alla quale rimandiamo senz'altro; né è possibile dimenticare le pagine esemplarmente nitide che il Lea dedica all'argomento (H. CH. LEA, *Histoire de l'Inquisition*, cit., I (1900), p. 470 sgg.).

<sup>42</sup> Questa disposizione, voluta dalle *Constitutiones Clementinae*, fu sempre tenuta in gran conto dalla trattatistica, nonché dalla prassi inquisitorie: si vedano, a mo' d'esempio, N. EYMERICH, *Directorium inq.*, cit., P. III, rubr. *De tertio modo*, pp. 516-517; B. COMENSE, *Lucerna inq.*, cit., v. *Tortura*, n. 1, p. 124; U. LOCATI, *Opus iudiciale inq.*, cit., v. *Tortura*, nn. 7-11, pp. 373-375. Ne parla P. FIORELLI, *La tortura giudiziaria*, cit., II (1954), pp. 54-55.

« Nos N. miseratione divina Episcopus . . . et frater N. Inquisitor . . . a sancta sede Apostolica specialiter delegatus<sup>43</sup>: Attendentes meritis processus facti per nos contra te talem, talis loci, talis dioecesis, diligenter examinatis, quod tu es varius in tuis confessionibus, et sunt nihilominus indicia multa, quae sunt sufficientia ad te exponendum quaestionibus et tormentis: Ea propter ut veritas ab ore tuo proprio habeatur, et ut deinceps aures iudicum non offendas; interloquendo declaramus, iudicamus et sententiamus die praesenti et hora tali, te supponendum tormentis et quaestionibus. . . »<sup>44</sup>.

Per la reiterazione dei tormenti, qualora le risposte del prevenuto risultassero insufficienti:

« Et nos Episcopus et Inquisitor praefati, assignamus tibi tali, diem talem ad quaestiones continuandum, ut a tuo ore proprio veritas eruat . . . »<sup>45</sup>.

### c) ESCATOCOLLO

DATA TOPICA. Gli elementi di tale data sono preceduti dalla formola:

« Lata fuit haec sententia . . . », in quanto la formola vera e propria:

---

<sup>43</sup> L'inquisitore era in effetti un giudice straordinario che godeva di eccezionali poteri derivatigli dall'essere egli un giudice delegato dalla S. Sede, a differenza del vescovo che derivava invece il potere giurisdizionale dalla sua stessa investitura. Cfr., al proposito, U. ZANCHINI, *De haereticis*, cit., cap. VIII, p. 38. Sugli inevitabili conflitti giurisdizionali tra vescovi ed inquisitori, oltre il LEA, *Histoire de l'Inquisition*, cit., I (1900), p. 378 sgg., più schematicamente, E. VACANDARD, *L'Inquisition*, Parigi, 1907, pp. 163-164.

<sup>44</sup> N. EYMERICH, *Directorium inq.*, cit., P. III, rubr. *De tertio modo*, p. 516.

<sup>45</sup> Ivi, p. 517. Così anche in Bartolomeo Spina: nel processo contro Chiara Signorini, accusata di pratiche magiche a danno di una sua antica padrona, Margherita Pazzani, ricorrendo alla tortura, si scrive: « Coram R. p. domino Antonio de Guidonibus substituto R.mi d. Thome a Furno episcopi Hieropolitani . . . et R. p. f. Bartholomeo de Pisis ord. Pred. . . videntes se aliter habere non posse veritatem ex ore ipsius constitute . . . et quod contra te Claram . . . diligenter omnibus consideratis invenimus te variam in responsis . . . et etiam te vehementer suspectam . . . et nihilominus sunt inditia vana que sunt sufficientia ad te exponendam questionibus et tormentis, ea propter ut veritas ab ore tuo proprio habeatur et ut deinceps aures iudicum non offendas interloquendo declaramus, iudicamus et sententiamus die presenti . . . te supponendam questionibus et tormentis. Lata fuit hec sententia . . . ». E più avanti, nello stesso costituito: « Nos praefati iudices assignamus tibi Clare suprascripte diem . . . ad questiones continuandum ut a tuo ore proprio veritas nunc imperfecte habita vel cognita plenius oriatur et habeatur » (ASM, Inquisizione . . ., busta 2, fasc. 2, cc. 13 v-14 v; c. 15 v. Costituito di Chiara Signorini, 9 febbraio 1519).

« Actum . . . », è posta solo alla fine del procedimento per tortura stesso. SUBSCRIPTIO. E' la medesima di quella in uso nel procedimento per denuncia ed inquisizione.

Là ove, poi, l'accusato era ammesso a riconciliarsi con la Chiesa, occorreva — subito dopo la consultazione dei giurisperiti <sup>46</sup> — la pratica dell'abiura dell'eresia in cui era caduto <sup>47</sup>: chiunque, eretico o sospetto o accusato d'eresia o fautore o difensore di eretici, « abiurare tenetur . . . si vult redire et evadere poenam mortis » <sup>48</sup>.

Formulario:

#### a) PROTOCOLLO

E' il medesimo di quello per denuncia ed inquisizione.

#### b) TESTO

Dopo un'ampia e solenne introduzione segue l'abiura vera e propria:  
« Ego talis de tali loco, talis dioecesis in iudicio personaliter constitutus, coram vobis dominis . . . N. Episcopo talis civitatis et Fratre N. Inquisitore haereticae pravitatis . . ., sacrosanctis Evangelijis positus coram me eisque proprijs manibus per me tactis; iuro me credere corde, et profiteor ore illam sanctam fidem catholicam et Apostolicam . . . Item iuro me credere corde, et profiteor ore quod . . . Item iuro me credere corde, et profiteor ore quod . . . Item iuro pariter et promitto, quod deinceps nullam haeresim praedictarum, seu aliam qualemcumque tenebo, credam . . . nec

---

<sup>46</sup> Questi dotti in diritto civile e canonico erano membri del clero regolare e secolare oppure dei laici. La loro creazione la si deve ad una bolla di Innocenzo IV del 1254 (vedila citata in C. DELLA VENERIA, *L'Inquisizione medioevale*, cit., p. 141). Il nome « periti », così comune nel definirli, già nella bolla di Alessandro IV « Cupientes quod in » de 15 aprile 1255 (in A. POTTHAST, *Regesta Pontificum Romanorum*, Berlino, II (1875), Regest. 15804; e TH. RIPOLL - A. BREMOND, *Bullarium Ord. FF. Praed.*, cit., I (1729) p. 280),

<sup>47</sup> Per l'abiuratio (che si divideva in formale, lieve, veemente e violenta), cfr. C. CARENA, *De officio ss. Inq.*, cit., P. III, tit. XII, p. 349 sgg.; *Repertorium inq.*, cit., s.v., pp. 2-5; B. COMENSE, *Lucerna inq.*, cit., v. *Abiuratio*, pp. 1-2; E. MASINI, *Sacro arsenale*, cit., P. VIII, p. 287 sgg. Il Pegna (in N. EYMERICH, *Directorium inq.*, P. III, comm. 40, vers. *est autem abiuratio*, p. 524) ne dà una comoda definizione: « abiuratio est solemniter haeresum detestatio, cum assertione catholicae veritatis, et obligatione, iuramento, et poena munita permanendi in fide Christiana ».

<sup>48</sup> B. COMENSE, *Lucerna inq.*, cit., s.v., n. 2, p. 1.

dogmatizabo alicui nec docebo, nec instruam quemcumque de aliqua haeresis pravitate, nec libros haereticales scienter habebō . . . »<sup>49</sup>.

Segue poi la promessa del prevenuto di sottoporsi alla penitenza stabilita dai giudici e di astenersi per il futuro da qualsivoglia pratica ereticale: « quod si contra predicta iurata, vel abiurata, seu eorum aliquod (quod Deus avertat) fecero in futurum, haberi volo protinus pro relapso; ac poenis relapsis de iure debitīs, me nunc pro tunc obliḡo et adstringo . . . »<sup>50</sup>.

### c) ESCATOCOLLO

Manca qualsivoglia elemento in quanto è seguito da presso dall'emissione della sentenza.

La formulazione della sentenza era assai varia, tanto varia essendo la casistica ereticale<sup>51</sup>.

---

<sup>49</sup> N. EYMERICH, *Directorium inq.*, P. III, par. *Forma omnem haeresim abiurandi*, p. 542.

<sup>50</sup> Ivi. Così nel processo contro don Giovannino Carafoli (condotto sempre dallo Spina dal 9 al 18 febbraio 1519): « Ego dominus Ioanninus Carapholus presbiter Mutinensis personaliter constitutus coram vobis . . . sacrosanctis Evangeliiis coram me positīs et que propriis manibus corporaliter tactis iuro me credere corde et profiteor ore . . . ». E così via, sempre assai fedelmente (ASM, Inquisizione . . ., busta 2, fasc. 2, c. 5 r. L'abiura occupa le cc. 5 r + 5 v). In un altro processo, quello contro la già citata Chiara Signorini, l'abiura è altrettanto fedele al manuale trecentesco, pur se in volgare: « Mi Chiara donna et moglie di Bartholomeo Signorino del territorio di Campo Caiano in iudicio personalmente costituita avanti a voi . . . essendo posti avanti a me li sacrosanti evangelij et quelli con le mie proprie mani corporalmente toccando iuro che io credo con el core et confesso con la bocca . . . » (ASM, Inquisizione . . ., busta 2, fasc. 2, c. 34 r).

<sup>51</sup> A cominciare dall'EYMERICH, *Directorium inq.*, cit., P. III, rubr. *Quomodo et qualiter*, p. 508 sgg., la dottrina successiva fu portata a distinguere ben tredici modi (che non godettero però mai del carattere di ufficialità) di terminare il processo in materia di fede (cfr., ad es., J. SPRENGER, *Malleus malef.*, cit., P. III, qq. XX-XXXII; C. CARENA, *De officio ss. Inq.*, cit., P. III, tit. XI, par. 8-13, pp. 346-349): si andava dal prevenuto trovato assolutamente innocente e non infame (caso per vero assai raro) al prevenuto contumace: le pene ovviamente variavano a seconda della gravità dei delitti (assai gravi quelle contro il relapso, contro l'eretico impenitente e contro quello convinto ma non confesso). A noi preme qui di trattare dell'ottavo modo: quello contro un eretico penitente, non « relapsus » ed abiurante « de formali »: oltre alle usuali penitenze canoniche, la pena è il carcere perpetuo. Si ricorda, finalmente, che quando si parla di condanna al carcere perpetuo, è bene ricordare che anticamente « carcer » veniva inteso come luogo dal quale non fosse possibile uscire di propria spontanea volontà: in questa accezione si poteva considerare « carcere » una città intera. Similmente nel caso di Chiara Signorini: condannata alla prigione perpetua quale eretica penitente, « per dicta pregione li assignano tucto el distrecto dell'hospidale della Cha de Dio posto in la ciptà di Modona al servizio de poveri de l'hospidale » (ASM, Inquisizione . . ., busta 2, fasc. 2, c. 37 r).

Formulario dell'ottavo modo di terminare il processo in cause di fede (eretico penitente):

a) PROTOCOLLO

V'è assenza di esso poiché la sentenza fa corpo unico con l'abiura.

b) TESTO

« Nos N. Episcopus talis civitatis, et Frater N. ord. Praed. . . . Attendentes quod tu talis de tali loco . . . fuisti nobis publica fama referente, ac fide dignorum insinuatione delatus de haeretica pravitate . . . nos, quibus incumbit ex officio nobis tradito, sanctam fidem catholicam in cordibus hominum complantare . . . volentes (ut tenebamur et tenemur) in et super his certius informari, et videre si clamor [qui] ad aures nostras pervenerat, veritate aliqua fulciretur . . . descendimus ad inquirendum, testes examinandum, teque vocandum . . . [et] invenimus te propria confessione in iudicio recepta per nos in medio iuramento, in multiplici pravitate haeretica deprehensum . . . Et ut crimina non remaneant impunita, et ut efficiaris cautior in futurum . . . nos Episcopus et Inquisitor . . . te talem in nostra praesentia constitutum in hoc loco, die et hora tibi ad audiendam diffinitivam sententiam . . . damnamus ac paenitentiamus . . . »<sup>52</sup>.

c) ESCATOCOLLO

DATA TOPICA. Gli elementi di tale data sono preceduti dalla formola: « Lata fuit haec sententia »; ovvero dal termine: « actum ». Poteva anche seguire la data cronica (anno, giorno, mese, ora).

SUBSCRIPTIO:

- a) dei due giudici nelle cause di fede (vescovo e inquisitore);
- b) dei due testimoni presenti (o del solo notaio).

---

<sup>52</sup> N. EYMERICH, *Directorium inq.*, P. III, par. *Forma sententiae contra eum qui abiuravit ut haeticus paenitens*, pp. 543-544. Così nella sentenza contro Chiara Signorini: « Nos frater Bartholomeus de Pisis ord. Praed. vicarius . . . et R.mus d. Thomas a Furno episcopus Hieropolitanus . . . attendentes quod tu Chlara . . . fuisti nobis fama publica deferente ac fide dignorum insinuatione delatus [*sic*] de heretica pravitate . . . nos quibus incumbit ex officio nobis tradito sanctam fidem catholicam in cordibus hominum complantare . . . volentes ut tenebamur et tenemur in his et super his certius informari . . . ». E così via (ASM, Inquisizione . . . , busta 2, fasc. 2, c. 38 r).